



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Desiree Accardi
Dott.ssa Anna Baldi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio

Circolare n. 36 del 18/09/2024

Oggetto: novità introdotte dal decreto PNRR

Con la Legge n. 56 del 29 aprile 2024 è stato convertito il Decreto-legge n. 19/2024 recante "ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Con la presente Circolare si fornisce un riepilogo delle novità introdotte dal decreto rilevanti per i datori di lavoro.

Benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

Il DL n. 19/2024, apportando delle modifiche all'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, prevede che al fine di godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sia necessaria, oltre al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In attesa dell'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le violazioni che impediscono la fruizione dei benefici normativi e contributivi sono quelle previste dall'allegato A al DM 30 gennaio 2015.

In caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, i datori di lavoro hanno diritto ai benefici normativi e contributivi. Per le violazioni amministrative non regolarizzabili il recupero dei benefici non può eccedere il doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Disposizioni in materia di appalti per il contrasto del lavoro irregolare

La Legge n. 56/2024 dispone che in caso di appalto di opere o servizi è obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori un trattamento normativo, oltre che economico, complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Impiego effettivo di lavoratori senza preventiva comunicazione

Il DL n. 19/2024, modificando l'articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1, della Legge n. 145/2018, ha aumentato del 30% la sanzione amministrativa per impiego irregolare di lavoratori subordinati ovvero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (c.d. maxi-sanzione per lavoro nero).

Pertanto, dal 2 marzo 2024 il regime sanzionatorio è così articolato, per ciascun lavoratore irregolare:

Fino a 30 giorni di effettivo lavoro	Da 1.950 a 11.700€
Da 31 fino a 60 giorni di effettivo lavoro	Da 3.900 a 23.400€
Oltre 60 giorni di effettivo lavoro	Da 7.800 a 46.800€

Somministrazione di lavoro

Al fine di contrastare la somministrazione abusiva di personale e talune fattispecie illecite, il DL in oggetto modifica l'articolo 18 del D.lgs. n. 276/2003 prevedendo un generale aggravamento delle pene e la "ripenalizzazione" della materia

Si evidenzia a titolo esemplificativo che per effetto di tale modifica la sanzione per esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro e per l'utilizzazione di personale somministrato da parte di soggetti non autorizzato è pari all'arresto fino a 1 mese o ad una ammenda pari ad euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

In ogni caso, l'importo delle sanzioni previste non può essere inferiore ad euro 5.000, né superiore ad euro 50.000.

Lista di conformità INL

Il Decreto-legge n. 19/2024 introduce un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro in una lista appositamente istituita, ossia la Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'INL rilascia un attestato al datore di lavoro nel caso in cui, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non emergano violazioni o irregolarità.

In aggiunta, previo consenso e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, il datore di lavoro viene iscritto in un apposito elenco informatico, denominato Lista di conformità INL, consultabile pubblicamente attraverso il sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'iscrizione all'elenco di cui sopra permette ai datori di lavoro di non essere sottoposti ad ulteriori accertamenti e verifiche per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, nel limite delle materie oggetto degli accertamenti svolti. Restano salve le verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora venissero accertate violazioni o irregolarità mediante elementi probatori successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, il datore di lavoro verrà cancellato dalla Lista di conformità INL.

Verifica della congruità della manodopera (CNCE)

Come noto, dal 1° novembre 2021 è stato introdotto il DURC di congruità, uno strumento volto a contrastare l'irregolarità nei cantieri e il dumping contrattuale, attraverso la valutazione della proporzionalità fra costi della manodopera e valore dell'incarico.

Sono soggetti a tale verifica i lavori pubblici e i lavori privati con valore pari o superiore ad euro 70.000.

Prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e, il committente, negli appalti privati, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza di manodopera sull'opera complessiva.

La congruità è attestata dalla Cassa Edile territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta.

Il DL. 19/2024 interviene sulla materia, prevedendo, all'art. 29, commi 10-13, delle sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. In particolare, il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica dei lavori:

- per gli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore ad euro 150.000, è rilevante ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto, con conseguenti riflessi sulle progressioni di carriera e sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori;
- per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

Nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Legge in esame, introduce, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, il nuovo "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti".

Dal 1° ottobre 2024 per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili le imprese e i lavoratori autonomi dovranno detenere la c.d. "patente a crediti".

Tale obbligo non si applica per

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente a crediti verrà rilasciata in formato digitale dall'INL, previa autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF) di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente verrà revocata in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti menzionati, accertata successivamente al rilascio della medesima.

Sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne consegua l'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

È consentito a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili purché siano pari o superiore a 15 punti.

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INL.

Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un'impresa o lavoratore autonomo privi di patente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.

Nuovo regime sanzionatorio per contributi e premi

Il Decreto PNRR ha introdotto importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, previsto dall'art. 116 della Legge n.

388/2000 recante “Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”. Le modifiche avranno efficacia a decorrere dal 1° settembre 2024.

Per i casi di **omissione contributiva** la maggiorazione di 5,5 punti non trova applicazione qualora il pagamento dei contributi e premi avvenga spontaneamente, entro centoventi giorni e in un’unica soluzione.

La sanzione civile inoltre è ridotta del 50% in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori, ovvero a seguito di verifiche ispettive e se il pagamento dei contributi e premi è effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, con pagamento in un’unica soluzione.

La riduzione trova applicazione anche al pagamento in forma rateale, a condizione che la prima rata sia versata entro il termine di trenta giorni. In caso insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive la sanzione viene applicata in misura intera.

In materia di **evasione contributiva** viene ampliata la fattispecie di occultamento, rimandando, oltre che alle registrazioni e denunce obbligatorie, anche alle dichiarazioni obbligatorie, e, oltre che ai rapporti di lavoro in essere e retribuzioni erogate, anche ai redditi prodotti e fatti e notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

Per i casi di **evasione contributiva denunciata spontaneamente** (cd. ravvedimento operoso), prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito è confermato il pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al TUR maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in un’unica soluzione è effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

In caso di versamento effettuato oltre trenta giorni dalla denuncia, ma entro novanta giorni, il TUR è maggiorato di 7,5 punti.

La Legge in esame ha inoltre modificato il regime sanzionatorio per i casi di **omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi**. Dal 1° settembre 2024 saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1284 del Codice civile, in sostituzione della previgente sanzione civile.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati